

# ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE "ASCOLI CENTRO - D'AZEGLIO"



Ascoli Piceno - V. Malaspina, 2 - Tel. 0736 258416 Fax 0736 256339

C.F. 92053550445 - Sito Web: [www.ascolicentro.edu.it](http://www.ascolicentro.edu.it) C.M. APIC83000G

E-mail istituzionale: [apic83000g@istruzione.it](mailto:apic83000g@istruzione.it) E-mail Pec : [apic83000g@pec.istruzione.it](mailto:apic83000g@pec.istruzione.it)



Prot. n. 3917

Ascoli Piceno, 21 maggio 2020

A tutti i docenti incaricati

Supplenti al 30.06.2021 e 31.08.2021

**OGGETTO: Calendario Scolastico Regionale Marche per l'a.s. 2020/2021.**

**Mancata liquidazione delle ferie in base all'applicazione dell'art. 5 comma 8 D.L. n. 95/2012 e dell'art. 1 commi 54 e 55 della Legge n. 228/2012 (legge di Stabilità 2013) e Circolare MEF – RGS n. 72696 del 04.09.2013**

## LA DIRIGENTE SCOLASTICA

**Visto** il Calendario Scolastico Regionale per le Marche per l'a.s. 2020/2021 (delibera pluriennale n. 538 del 13 maggio 2019) che prevede, per la Regione Marche, l'inizio delle lezioni il 15 settembre 2020 e il termine il 5 giugno 2021, per le scuole primarie e secondarie; le scuole dell'infanzia hanno la facoltà di anticipare la data di inizio e posticipare la data fine che deve necessariamente essere entro il 30 giugno 2021; inoltre prevede la sospensione delle lezioni per i giorni: 2 novembre 2020 (ponte Ognissanti), dal 24 dicembre 2020 e dal 2 al 6 gennaio 2021 (vacanze di Natale **8 giorni**), dal 01 al 06 aprile 2021 (vacanze di Pasqua **4 giorni**).

**Vista** i giorni di sospensione deliberati dal Consiglio di Istituto: 7 dicembre 2020 (lunedì) e 30 aprile 2021 (venerdì);

**Considerata l'emergenza COVID 19, che ha disposto la chiusura delle scuole e l'avvio della D.A.D;**

**Visto DECRETO-LEGGE 13 marzo 2021, n. 30 procedere con la D.A.D. dal 15 marzo 2021;**

**Visto** che la Didattica a distanza è attività didattica a tutti gli effetti;

**Visto** il D.L. n. 95/2012 che stabilisce all'art. 5 comma 8 che *"le ferie spettanti al personale ... delle amministrazioni pubbliche ... sono obbligatoriamente fruite ... e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici ... Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto (7 luglio 2012)";*

**Considerata** la legge di Stabilità 2013 che prevede, all'art. 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 ..., è aggiunto, in fine, il seguente periodo *"Il presente comma non si applica (dal 1 gennaio 2013) al personale docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie";*

**Considerato** quindi che a partire dal 7 luglio 2012 vige il divieto di monetizzazione delle ferie spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche e dal 1 gennaio 2013 la Legge di Stabilità 2013 introduce una deroga a tale principio generale (divieto di monetizzazione) per il personale docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettati e quelli in cui è consentito al personale di fruire le ferie (periodi di sospensioni delle attività didattiche);

Vista la nota prot. n. 72696 del 4 settembre 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato dove si forniscono chiarimenti in ordine all'applicazione degli art. 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 e art. 1, commi 54 – 55 – 56 della legge n. 228/2012 e in modo particolare chiarisce che *“a nulla rileva ..., ai fini della monetizzazione” se il dipendente abbia o meno richiesto le ferie, bensì si dovrà tener unicamente conto della mera astratta facoltà di fruirle... Ne consegue che ... a partire dal 1° gennaio 2013, sarà consentito la monetizzazione delle ferie in favore del personale docente a tempo determinato nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensioni delle lezioni compresi nel periodo contrattuale”* ;

Visti i C.C.N.L. del 04.08.95 e del 26.05.99, i C.C.N.L. del 31.08.99, del 24.07.2003, del 07.12.2005, del 29.11.2007, del 23.01.2009 e del 19.04.2018;

## DISPONE

- ai sensi dell'art. 5 comma 8 D.L. 95/2012;
  - ai sensi dell'art. 1 commi 54 e 55 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità);
  - ai sensi della Circolare MEF – RGS Prot. n. 72696 del 04.09.2013
- che per il personale docenti in indirizzo non si procederà alla liquidazione del compenso sostitutivo per ferie, che andranno fruite, qualora restanti, tolti i 15 giorni di sospensione.

I docenti incaricati annuali, saranno invitati a produrre domanda di ferie (calcolate tenendo conto della durata dell'incarico), secondo le indicazioni della segreteria, che fornirà, per ciascuno, il riepilogo delle ferie maturate, i giorni di ferie fruiti, i periodi di sospensione delle attività didattiche n. **15 (quindici)**. Ai docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado non impegnati negli esami, vanno detratti eventuali ulteriori giorni di ferie maturate e non godute, nel periodo **dal 7 giugno 2021 al 30 giugno 2021 (21 giorni)**.

I docenti di scuola dell'infanzia, impegnati fin al 30 giugno 2021, dovranno collocare i giorni di ferie, rispettando le necessità didattiche, nel mese di giugno, concordandosi con le fiduciarie di plesso e le colleghe.

I docenti che avessero ferie ancora da fruire, effettuati i calcoli sopra citati, sono invitati a produrre domanda di ferie entro il 5 giugno p.v., collocandole preferibilmente nel mese di giugno.

I docenti incaricati, sono pregati di rivolgersi alla segreteria per conoscere il numero di ferie ancora da fruire.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Valentina Bellini

(Firmato digitalmente)